

XVI legislatura

**In tema di semplificazioni:
le vicende del disegno
di legge A.S. n. 2243-*bis***

marzo 2012
n. 341



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**In tema di semplificazioni:
le vicende del disegno
di legge A.S. n. 2243-*bis***

marzo 2012
n. 341

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: L. Formosa

Premessa, p. 1. - Censimento delle disposizioni dell'A.S. n. 2243-bis confluite in altri provvedimenti vigenti, p. 2. - Cenni sull'iter presso la Commissioni Affari costituzionali del Senato, p. 17. - Prospetto riepilogativo, p. 18.

In occasione dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 5 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) (A.S. n. 3194), può valere riepilogare le vicende di un disegno di legge che era al vaglio dei Senatori, incentrato anch'esso sul tema delle semplificazioni.

Si allude all'A.S. n. 2243, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e la codificazione in materia di pubblica amministrazione (trasmesso dalla Camera dei deputati, che l'approvò il 9 giugno 2010)¹.

Originariamente composto - nel testo approvato dalla Camera - di 44 articoli, l'articolato dell'A.S. n. 2243 è stato scorporato, nel corso del successivo esame in Senato, in tre parti.

Quale A.S. n. 2243 è rimasto un solo articolo, recante delega all'emanazione di un codice della pubblica amministrazione. Approvato dal Senato il 28 giugno 2011, indi trasmesso alla Camera, esso è divenuto la legge n. 174 del 2011.

La più gran parte delle disposizioni dell'originario disegno di legge è stata stralciata, divenendo l'A.S. n. 2243-bis, tuttora in corso di esame presso il Senato².

A.S. n.2243-ter sono divenuti invece i due articoli, del pari stralciati, aventi ad oggetto la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. Il Senato l'ha approvato il 25 ottobre 2011 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Ancora al vaglio del Senato, dunque, è l'A.S. n. 2243-bis.

E' ad esso che si fa riferimento, nelle presenti note.

Nel lasso di tempo trascorso dall'avvio dell'esame di questo disegno di legge, diverse sue disposizioni sono confluite in altri provvedimenti, entrati nel frattempo in vigore.

Di qui la ricognizione prospettata, su quali disposizioni di quel disegno di legge possano dirsi, ai fini dell'esame parlamentare, 'superate' perché trasmigrate in altri provvedimenti già divenuti legge (o in corso di conversione, se decreti-legge recenti).

¹ Presso la Camera dei deputati, l'originario A.C. n. 3209 era stato oggetto di stralcio, dando vita all'A.C. n. 3209-bis (poi divenuto A.S. n. 2343) e all'A.C. n. 3209-ter.

² Alla data di pubblicazione del presente dossier (marzo 2012).

Il lettore ne può trarre sia pur parziali spunti di riflessione, circa la molteplicità (talora stratificazione) di provvedimenti legislativi che, in breve volgere di tempo, hanno perseguito un intento di semplificazione amministrativa.

L'articolo 1 (*semplificazione della tenuta dei libri sociali*) è **divenuto - immutato - l'articolo 6, comma 2, lettera f)-quater del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70** ("Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

L'articolo 2 (*certificazione e documentazione d'impresa*) è **divenuto l'articolo 6, comma 2, lettera f)-quinquies del decreto-legge n. 70 del 2011**, convertito dalla legge n. 106.

Tale ultima formulazione ribadisce in massima parte il contenuto del citato articolo dell'A.S. n. 2343-*bis*, non immutato tuttavia.

Le novelle introdotte con siffatte disposizioni - che nell'A.S. n. 2243-*bis* erano apportate al decreto-legge n. 112 del 2008 (come convertito dalla legge n. 112), nell'articolo 38 ("Impresa in un giorno"), comma 3 (relativo allo Sportello unico) - sono state invece apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

In tali disposizioni, non figurano - può dirsi in sede di commento - disposizioni di raccordo con il codice dell'amministrazione digitale, recato dal decreto legislativo n. 82 del 2005, come rivisitato dal decreto legislativo n. 235 del 2010.

La conservazione di un fascicolo informatico di impresa - che nell'A.S. n. 2243-*bis* era previsto in capo allo Sportello unico per le attività produttive - è stata posta, dal decreto-legge n. 70 del 2011, presso la camera di commercio competente.

L'articolo 3 (*delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali per le imprese*) proroga il termine della delega al riassetto, rispetto alla previsione della legge n. 99 del 2009 (il cui articolo 5 recava siffatta delega). Insieme prevede un termine per l'adozione di successivi decreti legislativi, correttivi o integrativi.

Tali disposizioni - come le altre, recate dall'articolo 3 in commento - *non risultano confluite in altro provvedimento vigente*. Il termine per l'esercizio della delega, pertanto, è scaduto.

L'articolo 4 (*delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi*) proroga il termine della delega al riassetto, rispetto alla previsione della legge n. 99 del 2009 (il cui articolo 3 recava siffatta delega, concernente il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, ove di competenza del Ministero per lo sviluppo economico).

Tale proroga è stata poi disposta (ed in misura temporale più estesa) **dall'articolo 10, comma 4, lettera a) della legge 11 novembre 2011, n. 180** ("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"). *Peraltro, questa proroga scade nel giugno 2012.*

Insieme, l'articolo 4 del disegno di legge reca alcune altre previsioni, relative al *procedimento* di delega, le quali *non risultano confluite in altro provvedimento vigente.*

L'articolo 5 (*iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*) è **diventato l'articolo 6, comma 2, lettera f)-sexies del decreto-legge n. 70 del 2011**, convertito dalla legge n. 106.

Le disposizioni possono dirsi immodificate, nel contenuto.

Variata è la loro 'collocazione': previste a sé stanti nell'A.S. n. 2243-*bis*, sono divenute novelle (come articolo aggiuntivo 9-*bis*) al decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 ("Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli").

L'articolo 6 (*adempimenti informativi da parte di gestori di strutture ricettive*) prevede al **comma 1** l'adempimento solo in via telematica dell'obbligo per i gestori di strutture ricettive di comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate (dettando altresì al **comma 2** disposizione transitoria).

Quella previsione è confluita nell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"). Quivi si annovera - quale modalità di comunicazione - oltre alla via telematica, il fax.

Il **comma 3** esenta i gestori di strutture ricettive dalla richiesta al questore della licenza per porre a disposizione del pubblico e dei clienti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche; il

comma 4 prevede che vi sia per i gestori invece mero obbligo di comunicazione (telematica).

Queste previsioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente. Peraltro **l'obbligo, rispetto al quale sono dettate queste disposizioni, è previsto** (dal decreto-legge n. 144 del 2005, come convertito dalla legge n. 155, nelle successive proroghe del termine poi susseguitesi) **viga fino al 31 dicembre 2011. Tale scadenza non risulta differita da provvedimenti vigenti, talché l'obbligo dovrebbe ritenersi venuto meno**, e con esso la rilevanza delle disposizioni del disegno di legge richiamate.

Si noti che la formulazione testuale del comma 3 dell'articolo in commento dell'A.S. n. 2243-*bis* richiama disposizioni (i commi 4 e 5) che sono state poi abrogate dall'articolo 2, comma 19, lettera *b*) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 del 2011 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie").

L'articolo 7 (*conservazione delle cartelle cliniche*) dispone la conservazione delle cartelle cliniche *esclusivamente* in forma digitale.

Testuale, la disposizione non risulta confluita in altro provvedimento vigente. Tuttavia **in materia di cartelle cliniche interviene l'articolo 47-bis** (introdotto presso la Camera dei deputati) **del disegno di legge di conversione** (A.S. n. 3194) **del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5** ("Misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo").

Esso prevede (corsivo nostro): "Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali *si privilegia* la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

L'articolo 8 (*disposizioni in materia di farmaci*) novella gli articoli 67, 82, 129, 130 e 131, decreto legislativo n. 219 del 2006 (attuativo della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano). In particolare:

a) semplifica la procedura di certificazione di qualità per le materie prime atipiche utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ammettendo come sufficiente la sola dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione;

b) consente la produzione di materie prime attive da usare per i farmaci sperimentali in reparti di un'officina autorizzata, fermo il rispetto delle norme di buona fabbricazione. E' sufficiente, a tal fine, una notifica preventiva all'Agenzia italiana del farmaco;

c) dispone, oltre alla sospensione dell'autorizzazione per l'immissione in commercio, lo smaltimento delle scorte delle confezioni di medicinali già in commercio, qualora siano accertate violazioni delle disposizioni sull'etichettatura e sui fogli illustrativi;

d) dispone che le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza abbiano valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio previsti dalla normativa;

e) ed f) indicano che il responsabile del servizio di farmacovigilanza debba essere iscritto alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza.

Le disposizioni di tale articolo non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 9, comma 1 (*strutture di interesse turistico dedicate alla nautica da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale*) è **divenuto l'articolo 31 del codice del turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79).**

La disposizione vi figura riprodotta integralmente (con l'aggiunta in fine delle seguenti parole, assenti nell'A.S. n. 2243-bis: "ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale").

Nel decreto-legge n. 70 del 2011 come convertito, vi sono altresì due disposizioni (recate dal suo articolo 3, comma 8) volte a "incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime".

L'articolo 9, comma 2 (*relativo allo strumento attuativo di piani urbanistici*) è **divenuto - immutato - l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106.**

L'articolo 10 (*semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati*) **può dirsi 'assorbito' (rimane da verificare se in ogni sua previsione) da altre disposizioni, nel frattempo introdotte.**

Il decreto legislativo sul federalismo municipale, ha statuito - introducendo la cedolare secca sugli affitti - che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto da disposizioni normative del 1978, sia assorbito dalla registrazione del contratto di locazione.

Al contempo, il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato sia assorbito dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile.

In tal modo, il venditore è esonerato dalla presentazione della comunicazione in oggetto anche per le cessioni di unità immobiliari, alla stregua di quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.

In sede applicativa, il Ministero dell'interno ha chiarito (con nota n. 557/LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011) che il predetto obbligo informativo non viene meno, nell'ipotesi di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione.

L'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, invero, non è stato abrogato. Tuttavia l'adempimento corrispondente è stato 'assorbito' da altro adempimento, la registrazione del contratto di vendita o di locazione.

Siffatta registrazione preclude l'applicazione della sanzione prevista per la mancata comunicazione della cessione di fabbricato.

Rimane da verificare se abbia carattere di specialità - rispetto alle disposizioni del 1978 - la disciplina relativa agli stranieri recata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e se la sua previsione risulti non 'assorbita' dalle altre succedutesi nel 2011 sopra ricordate.

Se 'assorbimento' non vi sia, è da verificare se non possa essere ancora 'attuale', ai fini dell'esame parlamentare, l'articolo 10, comma 2, dell'A.S. n. 2243-bis, modificativo di disposizione del 1998.

Del decreto legislativo n. 286 del 1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), l'articolo 7, comma 1, dispone: "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Pare previsione più ampia rispetto a quella recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191, il quale recita: "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato".

L'articolo 11 (*semplificazioni in materia di appalti*) reca, al **comma 1**, due lettere.

Ambedue sono riferite (quali novelle) all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, contenuto nel decreto legislativo n. 163 del 2006.

Di queste, **la lettera a) è divenuta norma vigente, per effetto dell'articolo 4, comma 2, lettera p) del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106.**

Invero la disposizione richiamata del decreto-legge n. 70 del 2011 ha contenuto più ampio, rispetto a quella dell'A.S. n. 2243-*bis* che vi risulta confluita (la citata lettera a)).

Infatti la prima amplia (mediante il rinvio agli articoli 135 e 136 del codice dei contratti) l'applicazione dello scorrimento in graduatoria per l'affidamento in caso di risoluzione del contratto (consentendolo non più solo in presenza di inadempimento grave del contraente).

E tali novelle si inseriscono entro una più vasta rivisitazione del codice dei contratti pubblici, del quale l'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 come convertito dalla legge n. 106, modifica numerosi articoli.

Invece la lettera b) non pare confluita in altro provvedimento vigente.

Essa è volta a rendere, per la stazione appaltante, da facoltativo, *obbligatorio* lo scorrimento in graduatoria (fino al quinto offerente escluso l'originario) al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto.

L'articolo 140 del codice dei contratti, sopra richiamato, è stato, dopo il decreto legge n. 70, ancor novellato dal decreto-legge n. 201 del 2011 (suo articolo 44, comma 6), come convertito dalla legge n. 214.

Esso aggiunge la liquidazione coatta o il concordato preventivo dell'appaltatore nonché il recesso dal contratto ai sensi di normativa antimafia, quali condizioni per l'interpello.

Pare suscettibile di approfondimento, se sia inequivocabilmente scandita, dalle disposizioni entrate in vigore nel 2011, l'obbligatorietà della procedura d'interpello sopra ricordata (in tale direzione parrebbe muovere l'articolo 4, comma 1, lettera o) del decreto-legge n. 70).

Ancora l'articolo 11 dell'A.S. n. 2243-*bis* reca un **comma 2**. Esso è tuttavia indissolubilmente connesso al comma 1, in quanto volto a determinare la decorrenza di quelle disposizioni.

L'articolo 12 (*semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale*) prevede che il datore di lavoro sia obbligato a

comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il verificarsi di infortuni sul lavoro, solo ove causino inabilità per un periodo superiore a quindici giorni (non già superiore a tre giorni, come dispone l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ossia il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Inoltre, l'obbligo di trasmettere la denuncia degli infortuni più gravi - quelli che comportano la morte del lavoratore o lesioni che lo rendano inabile per più di trenta giorni - alla direzione provinciale del lavoro, è posto in capo all'istituto assicuratore (non più l'autorità di pubblica sicurezza, come prevede l'articolo 56 del citato Testo unico).

Siffatte disposizioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 13 (*accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione*) mira ad introdurre la possibilità che anche gli enti previdenziali abbiano accesso direttamente alla banca dati costituita dall'ISVAP per la prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore.

Le disposizioni di tale articolo non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 14 (*modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro*) abolisce (al comma 2) in via definitiva l'obbligo di tenere il registro infortuni (originariamente istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955).

A quell'obbligo subentrava già, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2008, un diverso impianto informativo, il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Peraltro esso non è attuato per la mancata adozione del decreto ministeriale di attuazione, talché il vecchio registro infortuni è rimasto in vigore.

Le disposizioni di questo articolo non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 15 (*elenchi agricoli*) riguarda la semplificazione degli elenchi annuali e trimestrali dei lavoratori agricoli, prevedendo la pubblicazione telematica (effettuata dall'INPS sul proprio sito internet) anziché mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza,

degli elenchi annuali (ed abolendo gli elenchi trimestrali) previsti ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori dell'agricoltura.

Queste disposizioni sono divenute l'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ("Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria).

L'articolo 16 (*semplificazione in materia di nautica da diporto*) è divenuto - immutato - **l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 70 del 2011**, convertito dalla legge n. 106.

Vi si novella disposizione del codice della nautica da diporto, recato dal decreto legislativo n. 171 del 2005.

L'articolo 17 (*semplificazione per i lavoratori dello spettacolo*) modifica alcuni articoli di un decreto legislativo del 1947 in materia informativa contributiva, e ne abroga l'articolo 11.

Tale abrogazione è stata poi disposta dall'articolo 22, comma 9, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), mentre *le altre disposizioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente*.

L'articolo 18 (*modifiche all'articolo 10 del codice della strada, circa i trasporti in condizione di eccezionalità*) **può dirsi superato, per effetto dell'articolo 14, comma 16, della legge n. 183 del 2011**.

Su tale materia, era già intervenuto l'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito dalla legge n. 106.

Esso è poi stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione sopra citata della legge n. 183 del 2011.

L'articolo 14, comma 16, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) così recita:

"Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e

militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

L'articolo 19 (riduzione di oneri amministrativi) verte su materia (già oggetto del 'taglia-oneri' previsto dall'articolo 25 del decreto n. 112 del 2008) sulla quale si sono affastellate previsioni recate da più provvedimenti.

Sono:

- **il decreto-legge n. 70 del 2011: articolo 6, comma 2, lettera f), numeri 1,1), 1,2) e 2), e comma 3**, convertito dalla legge n. 106;
- **il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1** ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", nel testo trasmesso dal Senato il 2 marzo 2012: A.C. 5025): **articolo 1**;
- **il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5** ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", nel testo trasmesso dalla Camera il 13 marzo 2012: A.S. n. 3194): **articolo 3, commi da 3-ter a 3-octies**.

Pur se non vi è stata integrale e immutata confluenza delle previsioni di questo articolo dell'A.S. n. 2243-bis entro quegli atti, esso non

pare avere più ragion d'essere, in una materia attraversata da un fin troppo fitto intreccio di disposizioni.

L'**articolo 20** (*semplificazione degli obblighi informativi*) inserisce, tra i criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, la riduzione degli obblighi informativi non necessari o ritenuti sproporzionati, in particolare se gravanti sulle piccole imprese.

Testuale, non risulta confluito in altro provvedimento vigente: tuttavia sulla medesima falsariga ha mosso l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), nell'autorizzate il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione. Dietro siffatta autorizzazione (valevole per un anno, dunque ora scaduta), sono stati adottati regolamenti in materia di prevenzione di incendi ed ambientale (rispettivamente, d.P.R. 151 e 227 del 2011).

Sulla programmazione (ed effettuazione mediante strumenti di delegificazione) di una riduzione degli "oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, inclusi gli oneri amministrativi", intervengono i commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2012, come introdotti in sede di conversione presso la Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 3194).

L'**articolo 21** (*riduzione degli oneri amministrativi e da regolazione*) delega il Governo a sopprimere *autorizzazioni e controlli* per le attività di imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto accreditato.

Per la parte relativa ai controlli (e con diverso strumento: non decreto legislativo delegato ma regolamento di delegificazione) la materia è trattata dall'articolo 14, comma 4, lettera f) del decreto-legge n. 5 del 2012.

Comprensiva anche delle autorizzazioni era invece la previsione recata dall'articolo 49, comma 4-quater, lettera e) del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 (l'adozione di regolamenti governativi di delegificazione era ivi autorizzata sino al 31 luglio 2011).

Rimane comunque ferma la disciplina relativa alla segnalazione di inizio attività (cd. SCIA), introdotta da quel medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che ha riscritto l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 22 (*comunicazioni tramite posta elettronica certificata*) richiede (citando l'articolo 54, comma 2-ter, del Codice dell'amministrazione digitale) l'uso della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni e Comuni per una serie di comunicazioni, relative ad atti e documenti di stato civile, atti anagrafici, certificati e liste elettorali; nonché per le comunicazioni tra Comuni e questure previste dai regolamenti di pubblica sicurezza e dalla normativa per il controllo dell'immigrazione.

Le disposizioni sono confluite nell'articolo 6 del decreto-legge n. 5 del 2012.

L'articolo 23 (*matrimonio dello straniero nella Repubblica*) modifica l'articolo 116 del Codice civile, il quale prescrive che lo straniero debba presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che secondo le leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

In caso di rifiuto del nulla osta (come talora avviene, ad esempio ove il suo rilascio da parte dell'autorità del Paese straniero venga subordinata al mutamento della confessione religiosa dell'altro contraente il matrimonio) o anche di sua mancata trasmissione (entro novanta giorni dalla richiesta), la disposizione in esame prevede ora che l'ufficiale di stato civile trasmetta gli atti al pubblico ministero, ove ritenga che il mancato rilascio del nulla osta consegua a disposizioni della legge straniera incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come limite all'applicazione delle leggi straniere nel diritto internazionale privato. Il pubblico ministero, ove concordi nella valutazione sul mancato rilascio del nulla osta investe il tribunale della decisione sull'opportunità o meno di celebrare ugualmente il matrimonio.

Le disposizioni di tale articolo non risultano riprodotte in altro provvedimento vigente.

L'articolo 24 (*modifiche al testo unico di pubblica sicurezza*) reca due distinti commi, il primo relativo al rilascio della carta d'identità ai minori, il secondo all'attività e commercio di supporto audiovisivi.

Ambedue novellano il Testo unico di pubblica sicurezza, recato dal regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni.

Il comma 1 (relativo alla carta di identità) può dirsi 'superato', per effetto dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito dalla legge n. 106, che ne ha reso vigenti le previsioni (e successivamente, è intervenuto su questa materia l'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1).

Il **comma 2** attiene ad altra materia, ossia la comunicazione preventiva alla Questura, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del citato Testo unico, da parte di chi esercita, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo, di supporti audiovisivi (nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto).

Più in particolare, il comma 2 reca una duplice previsione: che il preventivo avviso da parte dell'esercente possa avvenire in via telematica; che la conseguente iscrizione in apposito registro da parte della Questura non debba essere rinnovata ogni anno.

Quest'ultima previsione (ossia la soppressione dell'obbligo di rinnovo annuale) è recata ora dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 5 del 2012.

Già in sede applicativa, era stato specificato (con circolare del Ministero dell'interno n. 557/B.22262.13500(9)3, del 9 novembre 2001) come l'obbligo del preventivo avviso al Questore e la contestuale iscrizione in apposito registro non integrino fattispecie di tipo autorizzatorio.

Pertanto gli adempimenti previsti dall'articolo 75-*bis* del Testo unico, quale allora vigente, erano da ritenersi di carattere permanente, e non dovevano essere rinnovati annualmente (dovendosi rinnovare solo nel caso in cui intervengano modifiche per quanto concerne il titolare, la sede o l'oggetto dell'attività).

Vi era dunque uno iato - rimosso dal decreto-legge n. 5 del 2012 - tra dettato letterale della disposizione di legge e suo contenuto normativo.

L'articolo 25 (*in materia di sportello unico per l'edilizia*) reca due commi.

Il comma 1 può dirsi confluito nell'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1-bis) del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito dalla legge n. 106.

Tale confluenza è avvenuta con diversa tecnica legislativa. Originariamente la disposizione dell'A.S. n. 2243-*bis* prevedeva l'emanazione di norme regolamentari - modificative dell'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). E dettava per esse norme generali.

Il decreto-legge n. 70 ha proceduto invece introducendo esso stesso, direttamente, il comma 4-*bis* (avente il medesimo contenuto della disposizione dell'A.S. n. 2243-*bis*) nell'articolo 5 del Testo unico.

L'articolo 5 del Testo unico (il quale è un Testo unico 'misto', raccogliente disposizioni così legislative come regolamentari) *ha natura regolamentare. Vi è stato così introdotto un comma di natura legislativa.*

Il **comma 2** mira a mutare il soggetto chiamato a predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, sì che le amministrazioni

siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto d'iniziativa economica privata secondo le modalità delineate dall'articolo 38 ("Impresa in un giorno") del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133.

Tale previsione non risulta confluita in altro provvedimento vigente.

L'articolo 26 reca, nei suoi due commi, distinte novelle a disposizioni di carattere *tributario*. *Tali disposizioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente.*

L'articolo 27 (*funzioni della Corte dei Conti in materia di controllo sulla gestione*) *non risulta confluito in altro provvedimento vigente.*

L'articolo 28 (relativo alla *base unitaria di dati statistici*) *non risulta confluito in altro provvedimento vigente.*

L'articolo 29 (*attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero*) *non risulta confluito in altro provvedimento vigente.*

L'articolo 30 (*pagella elettronica e università digitale*) *non risulta confluito in altro provvedimento vigente.*

Di tale insieme di disposizioni, anticipazioni emerse nel dibattito politico e sui *media* (ai primi di novembre 2011) davano per imminente l'inserimento in un decreto-legge per lo sviluppo o in un maxi-emendamento al disegno di legge di stabilità, in procinto di esser presentati dal governo Berlusconi. Tuttavia così non è stato.

I commi 1-3 (pagella elettronica) non risultano confluiti in altro provvedimento vigente.

In materia di università digitale invece dispone l'articolo 48 del decreto-legge n. 5 del 2012.

Pertanto il comma 4 dell'articolo 30 in commento può dirsi 'superato' (*benché ricomprenda i pagamenti, non espressamente annoverati dall'articolo 48 del decreto-legge n. 5 del 2012*).

Il comma 5 reca previsioni circa la fonte regolamentare attuativa (e circa il procedimento di sua adozione), assenti nel decreto-legge n. 5.

L'articolo 31 (*disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia*) *non risulta confluito in altro provvedimento vigente.*

Fa eccezione il comma 3, lettera b). Essa è divenuta l'**articolo 23, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011**, convertito dalla legge n. 111.

L'articolo 32 (*comunicazioni telematiche con le pubbliche amministrazioni*) non risulta confluito in altro provvedimento vigente.

L'articolo 33 (*apparecchiature elettriche ed elettroniche: modifiche all'allegato 1B del decreto legislativo n. 151 del 2005*) non risulta confluito in altro provvedimento vigente.

L'articolo 34 (*in materia di protezione dei dati personali*) reca due distinti ordini di novelle al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 1 (che novella l'articolo 34 del codice, relativo ai trattamenti con strumenti informatici) è **divenuto - immutato - l'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 5), del decreto-legge n. 70 del 2011**, convertito dalla legge n. 106.

Il comma 2 (che novella l'articolo 130 del codice, relativo alle comunicazioni indesiderate) è **divenuto - immutato - l'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 6), del decreto-legge n. 70 del 2011**, convertito dalla legge n. 106.

L'articolo 35 (*giuramento dei pubblici dipendenti*) estende ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, disciplina analoga a quella vigente (per il personale in regime di diritto pubblico, non contrattualizzato) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 2001. In assenza di giuramento, prevede un licenziamento senza preavviso.

Tali previsioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 36 (*somministrazione di lavoro*) reca previsione secondo cui la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato risulterebbe ammessa, per l'esecuzione di servizi e di cura ed assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, in tutti i settori produttivi privati, non anche pubblici - com'è invece previsto dalla disciplina vigente, per effetto della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), che all'uopo novellò (introducendovi la lettera *i-bis*)) l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Tale previsione non risulta confluita in altro provvedimento vigente.

L'articolo 37 (*potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica*) non risulta confluito in altro provvedimento vigente.

L'articolo 38 (*obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia*) non risulta confluito in altro provvedimento.

L'articolo 39 (*sanzioni disciplinari per il medico falsamente attestante l'assenza dal servizio di un dipendente di amministrazione pubblica*) reca norma interpretativa dell'articolo 55-*quinquies* del Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).

Quest'ultimo articolo fu introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni").

Esso prevede l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste (radiazione dall'albo; licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione) al medico autore di un certificato fraudolento o comunque basato su "dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati".

Siffatta dicitura ha suscitato alcuni interrogativi in sede applicativa. Ad essi ha inteso rispondere la circolare n. 5 del 20 aprile 2010 del Dipartimento della funzione pubblica. Essa specifica che la fattispecie prevista dall'articolo 55-*quinquies*, comma 3, ultimo periodo, si realizza allorché i dati clinici non siano stati "desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica".

L'articolo 39 dell'A.S. n. 2243-*bis* 'legifica' questa specificazione, aggiungendo ad essa quella ulteriore, di una trasgressione da parte del medico degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o del dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficace ed efficiente.

Tali previsioni non risultano confluite in altro provvedimento vigente.

L'articolo 40 (*norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero*) non risulta confluito in altro provvedimento vigente.

CENNI SULL'ESAME DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO IN SEDE REFERENTE (al 23 novembre 2011)

Nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge n. 2243-*bis*, sono stati presentati numerosi emendamenti.

Alcuni emendamenti sono soppressivi.

Vale rammentare come, tra questi, la Commissione ne abbia approvati alcuni intesi ad un coordinamento ed aggiornamento del testo - così espungendo disposizioni confluite in altri provvedimenti, entrati nel frattempo in vigore.

E' questo il motivo che ha indotto la Commissione alla soppressione degli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 24, 25 e 34.

Circa la soppressione degli articoli 10 e 11, si potrebbero invero richiamare, come suscettibili di verifica e approfondimento, le considerazioni sopra accennate a loro riguardo.

Altri emendamenti soppressivi sono stati dettati da ispirazione diversa rispetto al mero coordinamento con la disciplina sopravvenuta nelle varie materie (**così, è stata approvata dalla Commissione la soppressione dell'articolo 12 e dell'articolo 14**).

L'espunzione dell'articolo 14 ha segnato - al momento di pubblicazione del presente fascicolo - l'ultimo accadimento dell'*iter* del disegno di legge.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

ARTICOLO 1	articolo 6, comma 2, lettera f)- <i>quater</i> del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 2	articolo 6, comma 2, lettera f)- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 3	- - -
ARTICOLO 4	articolo 10, comma 4, lettera a) della legge n. 180 del 2011.
ARTICOLO 5	articolo 6, comma 2, lettera f)- <i>sexies</i> del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 6, comma 1	articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.
ARTICOLO 6, commi 3 e 4	'superati' (cfr. scheda di lettura a pag. 4)
ARTICOLO 7	cfr. articolo 47- <i>bis</i> del disegno di legge di conversione (A.S. n. 3194) del decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 8	- - -
ARTICOLO 9, comma 1	articolo 31 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
ARTICOLO 9, comma 2	articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 10	'superato', almeno parzialmente (cfr. scheda di lettura a pagg. 5-6)
ARTICOLO 11, comma 1, lettera a)	articolo 4, comma 2, lettera p) del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 11, comma 1 lettera b)	cfr. scheda di lettura a pag. 7.
ARTICOLO 12	- - -
ARTICOLO 13	- - -
ARTICOLO 14	- - -
ARTICOLO 15	articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011.

ARTICOLO 16	articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 17	<i>solo una sua previsione (abrogativa) è divenuta: articolo 22, comma 9, lettera a) della legge n. 183 del 2011.</i>
ARTICOLO 18	cfr. articolo 14, comma 16, della legge n. 183 del 2011.
ARTICOLO 19	cfr. articolo 6, comma 2, lettera <i>f</i>), numeri <i>1,1)</i> , <i>1,2)</i> e <i>2)</i> , e comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011; cfr. articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 (nel testo trasmesso dal Senato il 2 marzo 2012: A.C. 5025); cfr. articolo 3, commi da <i>3-ter</i> a <i>3-octies</i> del decreto-legge n. 5 del 2012 (nel testo trasmesso dalla Camera il 13 marzo 2012: A.S. n. 3194).
ARTICOLO 20	cfr. articolo 3, commi <i>3-sexies</i> e <i>3-septies</i> del decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 21	cfr. articolo 14, comma 4, lettera <i>f</i>) del decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 22	articolo 6 del decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 23	- - -
ARTICOLO 24, comma 1	articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 24, comma 2	articolo 13, comma 1, lettera <i>d</i>) del decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 25, comma 1	articolo 5, comma 2, lettera <i>a</i>), numero <i>1-bis</i>) del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 25, comma 2	- - -
ARTICOLO 26	- - -
ARTICOLO 27	- - -
ARTICOLO 28	- - -
ARTICOLO 29	- - -
ARTICOLO 30, commi 1-3	- - -
ARTICOLO 30, commi 4-5	<i>solo il comma 4: articolo 48 del</i>

	decreto-legge n. 5 del 2012.
ARTICOLO 31	--- (ad eccezione del comma 3, lettera <i>b</i>), la quale è divenuta l'articolo 23, comma 35, lettera <i>b</i>) del decreto-legge n. 98 del 2011).
ARTICOLO 32	---
ARTICOLO 33	---
ARTICOLO 34	articolo 6, comma 2, lettera <i>a</i>), numeri 5) e 6) del decreto-legge n. 70 del 2011.
ARTICOLO 35	---
ARTICOLO 36	---
ARTICOLO 37	---
ARTICOLO 38	---
ARTICOLO 39	---
ARTICOLO 40	---

Ultimi dossier del Servizio Studi

333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti"
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011"
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.
339/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Edizione provvisoria
340/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle
340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".